

**Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”**

**Regolamento per l'affidamento di  
contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria**

(Determinazione dell'Amministratore unico n. 31 del 28 dicembre 2018)

## **INDICE**

**Art. 1** - Ambito di applicazione

**Art. 2** – Principi comuni

**Art. 3** – Affidamenti di importi inferiori a 40.000 Euro

**Art. 4** – Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35

**Art. 5** – Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro

**Art. 6** – Procedure ordinarie per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore 1.000.000,00 di euro.

**Art. 7** – Commissione di Gara

**Art. 8** – Stipula del contratto

**Art. 9** – Variazione importi soglie

**Art. 10** – Entrata in vigore

## **ART. 1— AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") e ss.mm.ii., secondo le modalità definite dall'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 4.
2. Le previsioni di cui al presente regolamento non si applicano nei casi di acquisti da effettuarsi con utilizzo delle Convenzioni Consip ai sensi di legge.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate previste dal presente Regolamento, qualora le esigenze del mercato consiglino di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica il D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4.

## **ART. 2 — PRINCIPI COMUNI**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo Codice agli artt. 30, comma 1 (e, in particolare, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse).
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale dal Dirigente competente tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui la nomina è disposta.
3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del Codice la stazione appaltante garantisce, in aderenza:
  - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - l) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

m) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

5. In virtù del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, la scelta di affidare in via diretta o invitare nuovamente alla procedura il contraente uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. In particolare, tale scelta potrà essere disposta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

6. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

7. Tutte le comunicazioni relative alle procedure di gara devono effettuarsi tramite strumenti di comunicazione informatici.

8. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

9. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, sarà necessario prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione del medesimo affidamento nel tempo, in modo da dare luogo ad affidamenti unitari ogni qual volta il frazionamento dell'appalto non sia funzionale ad esigenze specifiche ed oggettive, debitamente motivate nella determina a contrarre.

### **ART. 3 — AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

1. Per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 Euro si può procedere tramite affidamento diretto. In tale caso per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti o di strumenti di *e-procurement*. E' possibile, altresì derogare al principio di

rotazione di cui al precedente articolo, con opportuna motivazione espressa in forma sintetica nella determina a contrarre o in atto equivalente.

2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, mediante criteri predefiniti, se del caso, anche previa consultazione informale di due o più operatori economici, ove disponibili.

3. La procedura di affidamento prende avvio con determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, redatta in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

5. L'operatore economico prescelto deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante in relazione alla specifica procedura di affidamento. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4.

6. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo i seguenti criteri:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- non discriminazione nella scelta degli offerenti;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato (desumibile anche mediante comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni), ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, ove possibile ed opportuno in relazione alle specificità del singolo affidamento ed alle eventuali esigenze di celerità, è consigliabile effettuare un confronto tra i preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, acquisiti in via informale dal Responsabile del procedimento.

7. Nelle ipotesi di cui al presente articolo facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice ed esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

8. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

**ART. 4 — AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere disposto tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
2. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
4. La procedura di affidamento prende avvio con determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente, e contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
5. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
  - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
  - c) stipulazione del contratto.

**- INDAGINE DI MERCATO:**

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Il RUP assicura la tracciabilità dei risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, con la redazione di una sintetica relazione istruttoria, datata e sottoscritta, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Una volta conclusa l'indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori interessati, e/o consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, tenendo conto del criterio di rotazione degli inviti.

Ai fini di assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, è pubblicato un avviso sul profilo dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi e contratti".

2. L'avviso indica:

- i. l'oggetto e il valore dell'affidamento;
- ii. gli elementi essenziali del contratto;
- iii. i requisiti minimi di idoneità professionale;
- iv. i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- v. le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- vi. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla

procedura;

vii. i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;

viii. le modalità per prendere contatto, se interessati, per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

#### **- ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI:**

In alternativa all'indagine di mercato, è possibile può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi formati secondo le modalità di cui al presente articolo.

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo della Scuola nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti", attraverso il quale è resa nota l'intenzione di realizzare una lista di soggetti da cui potranno essere tratti i nominativi degli operatori da invitare.

3. L'avviso indica:

i) le modalità di selezione degli operatori economici da invitare in base ai requisiti tecnici ed economici e ai requisiti generali di moralità prescritti dal Codice;

ii) le categorie e le fasce di importo in cui l'Ente suddivide l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo indicati nell'elenco;

iii) la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori interessati devono possedere, resa mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le informazioni indicate all'ALLEGATO III;

iv) le seguenti informazioni:

- l'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali;

- le comunicazioni relative alle iscrizioni e al possesso dei requisiti sono effettuate tramite PEC;

- l'esclusione dagli elenchi degli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza affidate; o hanno commesso un errore grave nell'esercizio della rispettiva attività professionale; o risultino non aver presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio precedente.

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di 30 giorni dalla loro ricezione.

L'elenco di cui al presente articolo è aggiornato con cadenza almeno annuale e tutte le volte in cui, per qualsiasi motivazione, il numero di operatori per una o più categorie merceologiche o tipologie di servizi risulta inferiore a: 5 per servizi o forniture, 10 per lavori.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola all'albo on line e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti".

## **- SELEZIONE DEI CONCORRENTI:**

Conclusa l'indagine di mercato e seguenti e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici all'uopo predisposti, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare:

a) nel numero minimo e massimo indicato nell'avviso per l'indagine di mercato e, comunque, in numero almeno pari a quello minimo previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti;

b) in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei criteri definiti nell'avviso e tenendo comunque conto del valore economico dell'affidamento;

c) mediante sorteggio pubblico, secondo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco.

La stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **- INVITI AI CONCORRENTI SELEZIONATI:**

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di

cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso l'individuazione del dell'aggiudicatario è effettuata direttamente dal RUP. Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere nominata apposita commissione giudicatrice.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP o dal seggio di gara, ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 5 — PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 DI EURO**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. Per l'affidamento di lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità previste dall'art. 3 comma 5.

3. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 lett. a). Tale termine dilatorio non trova applicazione qualora sia stata presentata una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

#### **ART. 6 — PROCEDURE ORDINARIE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO.**

1. L'affidamento dei lavori di importo superiore a 1.000.000 di Euro è effettuato secondo le procedure ordinarie di cui agli artt. 59 e ss. del Codice.

#### **ART. 7 — COMMISSIONE DI GARA**

1. Quando è nominata la Commissione di gara, quest'ultima è composta da un numero dispari di componenti, da uno fino ad un massimo di cinque (5). La nomina della Commissione è effettuata nel rispetto delle previsioni dell'art. 77 del Codice e deve avvenire solo una volta che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

2. I commissari sono scelti, mediante sorteggio da tenersi in forme adeguatamente pubblicizzate, fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78.
3. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. In ogni caso, costituisce un fattore ostativo alla nomina del RUP a commissario la concreta partecipazione di quest'ultimo alla redazione degli atti di gara (al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente).
5. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati tra i nominativi comunicati dall'ANAC.
6. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

#### **ART. 8 — STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

#### **ART. 9 — VARIAZIONE IMPORTI SOGLIE**

1. Le variazioni degli importi delle soglie di valore stabilite dalla normativa europea ed interna si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
2. Tutti gli importi dovranno, pertanto, considerarsi adeguati alle eventuali variazioni di essi intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

#### **ART. 10 — ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

